

La scelta del medico di fiducia

La regola generale per la scelta del medico di base può avvenire fra quelli iscritti nell'elenco relativo all'ambito territoriale del Comune di residenza dell'interessato. In deroga a questo principio, è possibile, in presenza di particolari situazioni, che l'Azienda sanitaria locale autorizzi la scelta di un medico residente in un Comune limitrofo.

Aggiungiamo ora che l'art. 26 dell'accordo collettivo nazionale che regola i rapporti convenzionali con i medici di medicina generale, approvato con d.PR. 22 luglio 1996, n. 484, stabilisce che detta autorizzazione può essere rilasciata, sentito il Comitato consultivo dell'Azienda, quando la scelta sia o diventi obbligata. Oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolano la normale erogazione dell'assistenza.

In tal modo l'accordo collettivo si è adeguato agli orientamenti giurisprudenziali il diritto ad ottenere in condizioni più agevoli la prestazione assistenziale fornita dal Servizio sanitario nazionale.